



# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

## **REGISTRO GENERALE ORDINANZE**

### *ORDINANZA N. 941 del 22/03/2021*

**Oggetto:** EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE.

---

#### **IL SINDACO**

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

- i DPCM recanti misure per il contenimento della diffusione del covid-19 sull'intero territorio nazionale;

- il DL n°2/2021 recanti le misure per il contenimento del contagio, divieto di spostamento tra le regioni, informativa sulla vaccinazione e permessi di soggiorno che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30/04/2021;

Vista la nota, pervenuta via pec in data odierna, a firma della Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo del Centro con la quale si richiede *“la sospensione, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Montalto Centro dal 23/03/2021 al 31/03/2021”*;

Visto il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”;

Ravvisata l'esigenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge;

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere, in via precauzionale e transitoria, le attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici afferenti l' Istituto Comprensivo del Centro;

Per tutto quanto sopra premesso

## **ORDINA**

la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, in tutti i plessi scolastici afferenti l'Istituto Comprensivo del Centro (Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado)- dal 23.03.2021 (compreso) al 31.03.2021 (compreso).

Inoltre

## **DEMANDA**

alla Dirigente dell' Istituto Comprensivo del Centro l'eventuale organizzazione della didattica a distanza e di soluzioni didattiche alternative atte a soddisfare i bisogni degli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili.

## **DISPONE**

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti web istituzionali:
  - alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo del Centro;
- 3) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC:
  - al Prefetto della Provincia di Cosenza;
  - al Questore;
  - ai Carabinieri di Montalto Uffugo;
  - al Comando di Polizia Locale di Montalto Uffugo;
  - all'ASP di Cosenza;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

## **DÀ ATTO**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 22/03/2021

Il Sindaco  
F.to AVV. PIETRO CARACCILO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.